

# Regolamento di disciplina della composizione e delle attività del Comitato dei Garanti



## **Indice**

Art. 1 - Funzioni e compiti

Art. 2- Composizione e nomina

Art. 3 - Durata in carica e scioglimento – Cessazione dalla carica e sostituzione nell'incarico

Art. 4 - Surrogazione dei rappresentanti dei dirigenti per cessazione dal servizio

Art. 5 - Criteri di funzionamento

Art. 6 - Espressione del parere

Art. 7 - Astensione dei componenti

Art. 8 - Ricusazione dei componenti

Art. 9 - Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti

Art. 10 - Compensi

Art. 11 - Norma di chiusura

Art. 12 - Entrata in vigore



### **Art. 1 - Funzioni e compiti**

1. Il Comitato dei Garanti di DiSCo, istituito ai sensi degli artt. 22 e 27 del D.Lgs. n.165/01 e della vigente normativa contrattuale nazionale, svolge compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti di cui all'art. 21 co. 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista da leggi, regolamenti, CCNL Area Dirigenza – Regioni ed Autonomie Locali o da altre fonti normative vigenti in materia, durante il periodo dell'incarico.

### **Art. 2 - Composizione e nomina**

1. Il Comitato dei Garanti è formato da tre componenti, nominati con Decreto del Direttore Generale, designati come segue:

- Presidente dell'OIV, con funzioni di Presidente del Comitato;
- componente rappresentante dell'Amministrazione scelto dal Direttore Generale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del pubblico impiego;
- componente rappresentante dei Dirigenti eletto dai Dirigenti che abbiano un contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data delle elezioni.

2. In virtù del potere di adeguamento previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 165/2001, il dirigente eletto non viene collocato fuori ruolo, in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del citato D.Lgs. 165/2001.

### **Art. 3 – Durata in carica e scioglimento – Cessazione dalla carica e sostituzione nell'incarico**

1. Il Comitato dei Garanti entra in carica all'atto della nomina per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di esecutività della Deliberazione di nomina e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato. L'incarico di componente del Comitato non è rinnovabile.

2. Il Comitato è sciolto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adeguatamente motivata, nei casi di gravi e reiterate inosservanze della normativa di cui alla presente disciplina.

3. Lo scioglimento è disposto previa diffida da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale e nell'ipotesi in cui il Comitato non provveda agli adempimenti indicati nella diffida.

4. In caso di scioglimento del Comitato, si procede alla nomina del nuovo Comitato dei Garanti con le modalità e nei tempi strettamente necessari all'espletamento della procedura di nomina prevista dal presente regolamento.

5. Nei confronti dei singoli componenti è disposta la revoca, con Deliberazione del Direttore Generale, ove si verificano le condizioni di cui al precedente comma 3.

6. In caso di revoca del rappresentante dell'Amministrazione ovvero del Presidente del Comitato subentra temporaneamente il rispettivo supplente e si procede alla nomina del sostituto entro quindici giorni, che rimane in carica fino alla data di scadenza del Comitato. In caso di revoca di uno dei membri supplenti si procede parimenti alla nomina del sostituto, entro quindici giorni, che rimane in carica fino alla scadenza del Comitato.

7. In caso di revoca del rappresentante effettivo dei dirigenti, subentra in tale carica il supplente che viene surrogato dal Dirigente che segue nella graduatoria di proclamazione. In caso di revoca sia del



titolare che del supplente questi sono surrogati rispettivamente dai dirigenti che seguono nella graduatoria di proclamazione.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5,6 e7 si applicano anche nei casi di cessazione dalla carica dei singoli componenti del Comitato per qualsiasi altra causa.

9. I casi di astensione e ricusazione sono quelli previsti dal c.p.c. per l'astensione e la ricusazione del giudice, come meglio specificato negli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

#### **Art. 4 – Surrogazione dei rappresentanti dei dirigenti per cessazione dal servizio**

1. Qualora il candidato eletto cessi per qualsiasi causa dal servizio, prima della scadenza del mandato del Comitato, subentra in tale carica il supplente che viene surrogato dal dirigente che segue nella graduatoria di proclamazione. Ove sia il rappresentante effettivo dei dirigenti che il supplente cessino dal servizio per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato del Comitato, questi sono surrogati rispettivamente dai dirigenti che seguono nella graduatoria di proclamazione.

2. I dirigenti che surrogano i dirigenti cessati dal servizio restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato.

3. In caso di esaurimento della graduatoria di proclamazione, si procede all'indizione di nuove elezioni.

#### **Art. 5 – Criteri di funzionamento**

1. L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, dall'art. 23 bis, comma 1 lettere b), c) e d) del C.C.N.L. 10.4.1996, introdotto dall'art. 13 del C.C.N.L. 22.2.2006, e dall'art. 49 CCNL "Comparto Funzioni Enti Locali 2016-2018", si conforma al parere del Comitato dei Garanti che dev'essere espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine si prescinde da tale parere.

2. Il Comitato ha sede presso la sede centrale di Roma. Le riunioni del Comitato possono avere luogo anche in sedi diverse concordate preventivamente dai componenti stessi.

3. Il Presidente convoca il Comitato, con avviso da recapitare agli altri membri almeno due giorni prima di quello stabilito per la riunione. L'avviso di convocazione contiene gli argomenti da trattare.

4. Alle riunioni del Comitato partecipano esclusivamente i componenti, il Segretario, scelto tra il personale di categoria D ed il Dirigente interessato, per il tempo strettamente necessario all'audizione, eventualmente accompagnato dal legale ovvero da un rappresentante sindacale di fiducia.

5. I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR.

#### **Art. 6 – Espressione del parere**

1. La richiesta di parere è trasmessa al Comitato dei Garanti dal Direttore Generale, per i provvedimenti di contestazione nei confronti dei Dirigenti.



2. La richiesta di parere è corredata da tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione ivi incluse le eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

3. Il Presidente entro il termine di tre giorni, dalla data di ricezione della richiesta, convoca il Comitato con le modalità di cui al precedente articolo 5, per l'esame preliminare della richiesta di parere, anche al fine di acquisire, ove necessario, ulteriori elementi istruttori.

4. Il Comitato dei Garanti ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.

5. Il Comitato dispone, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere, l'audizione del Dirigente, che può essere assistito dal proprio legale, ovvero da un rappresentante sindacale di fiducia.

6. Il Comitato valutati gli atti, esprime il parere entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

7. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

8. La richiesta al Direttore Generale, di ulteriori chiarimenti istruttori da parte del Comitato, da effettuarsi non più di una volta, costituisce interruzione del termine di quarantacinque giorni, che riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte del Comitato di tutti gli elementi richiesti. Decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il procedimento di contestazione si conclude, prescindendo dal parere del Comitato.

9. I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR.

#### **Art. 7 - Astensione dei componenti**

1. I componenti del Comitato hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare ai lavori del medesimo, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) se il componente ha interesse personale nel procedimento;
- b) se il componente o il coniuge è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente del Dirigente;
- c) se il componente o il coniuge hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- d) se il componente ricopre cariche negli Organi di Amministrazione di Enti, che possano avere interesse nel procedimento.
- e) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza ed opportunità ad astenersi.

2. Il componente del Comitato che rilevi motivo di astensione riguardo ad un singolo caso lo comunica al Presidente entro la prima riunione sul caso stesso e viene sostituito dal Dirigente che segue nella



graduatoria di proclamazione. In caso di esaurimento della graduatoria di proclamazione, l'integrazione sarà disposta con atto del Consiglio di Amministrazione, limitatamente al caso di specie.

#### **Art. 8 - Ricusazione dei componenti**

1. Il Dirigente interessato dal procedimento può proporre, per una sola volta, la ricusazione di uno o più componenti del Comitato, qualora ricorra nei loro confronti uno dei casi di obbligo di astensione, di cui al precedente articolo ed il membro, o i membri, interessati non vi abbiano ottemperato.

2. Sulla ricusazione di un componente decide il Presidente del Comitato. Sulla ricusazione del Presidente del Comitato, decide il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale.

3. Nei casi di ricusazione, trovano applicazione i termini interruttivi di cui al comma 8 dell'articolo 6.

#### **Art.9 - Modalità di elezione del rappresentante dei dirigenti**

1. Il rappresentante dei Dirigenti, in seno al Comitato dei Garanti di DiSCo, è eletto in apposita assemblea.

2. L'assemblea dei dirigenti è all'uopo convocata dal Direttore Generale, in un giorno feriale, presso gli uffici di DiSCo.

3. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e due scrutatori nominati dal Direttore Generale fra il personale dipendente non eleggibile. Il seggio elettorale avrà cura di seguire le operazioni di scrutinio, accertando preventivamente la regolarità delle schede.

4. Le operazioni di voto dovranno essere effettuate dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dovranno essere precedute da idonea pubblicità.

5. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo. L'eventuale apposizione di più nominativi, non comporta la dichiarazione di nullità della scheda di voto ma la validità del solo primo candidato espresso.

6. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.

7. A conclusione delle operazioni di scrutinio, cui potranno assistere i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL Area Dirigenza – Regioni e Autonomie Locali, il Presidente del seggio proclama la elezione del dirigente che ha ottenuto il maggior numero di voti e redige apposito verbale firmato dagli scrutatori.

8. Sono elettori attivi i dirigenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data delle elezioni. Non hanno diritto al voto i dirigenti che, alla stessa data, risultino sospesi dal servizio per qualsiasi causa.

9. Sono eleggibili esclusivamente i dirigenti che, alla data di pubblicazione della determina di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima o nella seconda fascia del ruolo unico e abbiano presentato la propria candidatura nei termini previsti. Non sono eleggibili i dirigenti che non hanno diritto al voto,



ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultino in aspettativa per cariche elettive, o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa.

10. A parità di voti, è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale; a parità di anzianità, è eletto il più anziano di età.

11. Avverso le operazioni elettorali può essere presentato ricorso nei cinque giorni successivi alla pubblicazione dell'atto di proclamazione. Il ricorso è presentato al Direttore Generale, che decide in via definitiva entro il termine di cinque giorni, dalla data di presentazione.

#### **Art.10 – Compensi**

Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese, così come previsto dall'art. 22 co 2 del D.Lgs. n. 165/01.

#### **Art.11 - Norma di chiusura**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e contrattuali di riferimento.

#### **Art. 12 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito